

## **TI\_GERICHTE 52.2007.9 vom 15. Februar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.9)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.9 du 15 février 2007

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.9 del 15 febbraio 2007

### **Regeste**

Ricongiungimento familiare

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.). Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.). Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d). 3. Come accennato in narrativa, RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 1996, mentre suo figlio D\_\_\_\_\_, nato nel 1992, è rimasto a vivere presso i nonni nella ex Jugoslavia. Nemmeno quando è stato raggiunto in Svizzera proprio dalla madre di D\_\_\_\_\_ nel gennaio 2005, egli ha chiesto il ricongiungimento e ha preferito che il figlio terminasse la scuola media nel paese d'origine. È solo il 10 agosto 2006 che egli ha chiesto al dipartimento che suo figlio, ormai quattordicenne, fosse autorizzato a entrare e a soggiornare definitivamente nel nostro paese. Considerato che l'insorgente si è volontariamente separato da D\_\_\_\_\_ 10 anni fa, non si può certo ritenere che il loro legame sia effettivamente di un'intensità tale da imporre il

trasferimento definitivo di quest'ultimo in Svizzera. Egli non adduce nemmeno di avere mantenuto in qualche modo dei contatti con il figlio tramite visite reciproche, nonché versando del denaro per il suo mantenimento e per la formazione scolastica. Del resto, anche se esistessero, questi contatti non potrebbero essere definiti preponderanti. È del tutto naturale infatti che padre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine. A prescindere dall'intensità del legame tra padre e figlio, bisogna considerare che non sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a D \_\_\_\_\_, che vive da sempre nella ex Jugoslavia, di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro paese. Il ricorrente sostiene invero che solo il 14 giugno 2006 il Tribunale municipale di \_\_\_\_\_ gli ha affidato D \_\_\_\_\_, segnatamente perché la madre, tornata a vivere il 31 agosto 2005 nel paese d'origine, avrebbe di fatto abbandonato il figlio al proprio destino. Inoltre i nonni paterni, presso i quali D \_\_\_\_\_ vivrebbe da tempo, non sarebbero più in grado di occuparsi dello stesso in quanto malati e in precarie condizioni finanziarie (v. doc. B: certificati medici e dichiarazione 28.10.2006). Dai certificati 11.10.2006 prodotti con la domanda di ricongiungimento familiare, risulta che suo padre S \_\_\_\_\_ (1951) soffre di "depressio, bronchite chr obstructiva, gonarthrosis lat sin. e calculosus renis sin", mentre sua madre Dr \_\_\_\_\_ di "hypothireosis in sanationem, hasimoto tireoditis susp., hypertensio arterialis, cor hypertonicum subcompensatum e myoma uteri", implicanti quali disturbi generali, per S \_\_\_\_\_, "nervoso, solitario, disturbo alla luce e al chiasso e bronchite, occasionalmente tosse con espettorazione" e per Dr \_\_\_\_\_ (1950) "battito del cuore, stanchezza, difficoltà nel camminare in salita, mal di testa e alta pressione" ed entrambi avrebbero dovuto seguire una terapia farmacologica. Va rilevato che tali certificati sono praticamente identici a quelli compilati il 20.5.2003 (S \_\_\_\_\_) e il 15.4.2003 (Dr \_\_\_\_\_). Il ricorrente ha poi prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato ulteriori certificati medici del 30.10.2006 (doc. B), da cui risulta che le condizioni di salute di Dr \_\_\_\_\_ sono rimaste invariate, mentre S \_\_\_\_\_ soffrirebbe ora di "depressio e hypertensio art." con un aumento della pressione del sangue e vertigini. Sennonché, come ha rilevato il Governo, non è dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni paterni siano tali da impedire a D \_\_\_\_\_ di continuare a vivere nella Repubblica di Serbia. Inoltre, raggiungendo il padre in Svizzera, egli verrebbe inserito in un ambiente con un sistema culturale diverso dal suo e si troverebbe confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista scolastico e in seguito professionale. Non va dimenticato nemmeno che D \_\_\_\_\_ sta per finire la scuola dell'obbligo ed è prossimo a poter iniziare un apprendistato e a entrare nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che egli è oramai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine, dove è nato, è cresciuto e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti, e non necessita più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre i nonni paterni sono stati in grado fino ad oggi di occuparsi dello stesso, ritenuto pure che i loro disturbi, peraltro connessi con l'età, sussistono almeno dal 2003 e che nulla impedisce loro di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, visti i modesti bisogni di custodia del nipote in età adolescenziale (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Il ricorrente non nasconde peraltro che suo figlio intende terminare la scolarizzazione e iniziare un apprendistato in Svizzera (v. scritto 19.9.2006 dell'insorgente). Ora, tale motivo non è considerato dalla giurisprudenza quale

cambiamento importante della situazione familiare, in quanto è di natura essenzialmente economica. Infine, nemmeno il fatto che il 17 dicembre 2006 SRI 1 si sia sposato con la connazionale \_\_\_\_\_, permette di ritenere che le circostanze si siano ora modificate in maniera tale da esigere la venuta in Svizzera di D \_\_\_\_\_, ritenuto pure che quest'ultimo non ha nessun legame con la stessa (doc. C e D). Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. 4. Occorre esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). 4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem). 4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlio vivono definitivamente separati almeno dal 1996. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di D \_\_\_\_\_ risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora. 5. Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a D \_\_\_\_\_, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.